

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO,
GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA, RACCOLTA,
SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE SU TUTTO
IL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO**

SOMMARIO

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Disciplina normativa dell'appalto
Art. 3	Descrizione del servizio e specifiche tecniche
Art. 4	Modalità di svolgimento del servizio
Art. 5	Corrispondenza postalizzata attraverso il Fornitore del Servizio Universale
Art. 6	Condizioni dello svolgimento del servizio
Art. 7	Tracciabilità della corrispondenza Posta Raccomandata.....
Art. 8	Corrispettivo del servizio.....
Art. 9	Durata del contratto
Art. 10	Modalità di stipulazione del contratto.....
Art. 11	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 12	Attestazione di verifica di conformità.....
Art. 13	Fatturazione e pagamenti
Art. 14	Tracciabilità dei pagamenti.....
Art. 15	Esecuzione in danno.....
Art. 16	Modalità di realizzazione - controlli.....
Art. 17	Modalità delle comunicazioni
Art. 18	Obbligazioni dell'appaltatore.....
Art. 19	Interruzioni del servizio.....
Art. 20	Personale impiegato nell'appalto
Art. 21	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 22	Obblighi di riservatezza
Art. 23	Garanzie
Art. 24	Divieto di cessione contratto
Art. 25	Disciplina antimafia.....
Art. 26	Subappalto
Art. 27	Risoluzione del contratto
Art. 28	Recesso.....
Art. 29	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
Art. 30	MOG e Codice Etico
Art. 31	Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità
Art. 32	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 33	Controversie e spese contrattuali.....
Art. 34	Trattamento dei dati

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **Committente/Stazione Appaltante:** Azienda Lombarda per L'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco e Sondrio (ALER);
- **Destinatario:** soggetto fisico o giuridico a cui è indirizzata la corrispondenza della sede mittente;
- **Fornitore/Aggiudicatario:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Fornitore del Servizio Universale - FSU:** soggetto incaricato di fornire il servizio descritto all'art. 3 del D. Lgs 261/99 e ss.mm.ii;
- **Giorno lavorativo:** dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi;
- **Invio di corrispondenza o Invio:** comunicazioni in forma scritta su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sul documento stesso o sul suo involucro;
- **Lavorazione:** tutta l'attività necessaria per il recapito della posta ai destinatari, ivi compresa l'affrancatura.
- **Pacchi ordinari:** pacchi postali che non eccedano i 20 kg di peso;
- **Parti:** Fornitore e ALER BG-LC-SO/Committente;
- **Pick up:** servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza presso la sede mittente con modalità programmata;

- **Avviso di Ricevimento o A/R:** prodotta dal Fornitore, consiste nella cartolina di ritorno attestante l'avvenuta consegna della corrispondenza raccomandata, predisposta e stampata su due fronti in conformità alle norme vigenti in merito alla validità legale della ricevuta fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e la prova dell'avvenuta consegna al destinatario;
- **Posta Raccomandata:** servizio per la spedizione di invii di corrispondenza con tracciatura telematica verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero, che fornisce al mittente prova dell'avvenuta spedizione e un rimborso forfettario in caso di distruzione furto o smarrimento;
- **Posta ordinaria:** invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero non raccomandata;
- **Stampa/imbustamento:** servizio per il quale ALER richiede al Fornitore di procedere con la stampa, l'imbustamento e la spedizione di un flusso di documenti;
- **Tracciabilità della corrispondenza:** portale online dedicato dove ALER BG-LC-SO possa verificare gli stati delle spedizioni effettuate, i quantitativi dei servizi usufruiti, al fine di un corretto monitoraggio delle spese;
- **Ufficio operativo e di deposito:** punto di giacenza e di ritiro messo a disposizione dal fornitore;

Sede mittente:

- Sede legale: Bergamo Via Mazzini 32/A
 - UOG di Lecco: Lecco – Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
 - UOG di Sondrio: Sondrio - P.zza Radovljica, 1
- **Servizio:** i servizi oggetto del contratto;
 - **Utenza:** destinatari della corrispondenza;

ART. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

Si specifica che non sussistono rischi da interferenza che debbano essere oggetto di D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE

ALER Bergamo Lecco e Sondrio intende affidare per tre anni i servizi descritti nel presente articolo, le cui quantità e tipologie sono stimate nell'allegato denominato "Allegato 1 - Prospetto stime quantità e tariffe (IVA esclusa)" considerate per la determinazione del prezzo a base di gara. Il servizio che si intende affidare comprende stampa, imbustamento, recapito, gestione, raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed estero, della corrispondenza prodotta dal Committente e si articola nelle sotto riportate attività.

SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO

ALER, ogni qualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione del servizio, invierà all'aggiudicatario tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail fornito, copia dei files da stampare unitamente all'elenco degli indirizzi di spedizione corredati da apposito prospetto riepilogativo in formato excel, con l'indicazione del tipo di spedizione da effettuare (prioritaria/ raccomandata A/R).

La stampa dei documenti verrà effettuata su carta bianca in formato A4 di 80 gr /m², con possibilità di stampa fronte / fronte e retro, in bianco e nero o dove espressamente richiesto in quadricromia.

La documentazione prodotta sarà imbustata in maniera da garantire la privacy dei dati. Le attività di stampa ed imbustamento comprendono tutte le lavorazioni necessarie per garantire la predisposizione, la stampa ed il trattamento del documento, nonché le prestazioni di servizio indispensabili ai fini delle successive operazioni di tracciatura. Il processo di stampa avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e personale specializzato in grado di garantire sempre e comunque risultati ottimali.

Al completamento della fase di stampa il Fornitore trasmetterà ad ALER un prospetto riepilogativo che consentirà la verifica puntuale della lavorazione eseguita in rapporto alle altre fasi di lavorazione precedenti e conseguenti.

L'appaltatore prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare che i documenti subiscano smarrimenti, ritardi o danneggiamenti.

RITIRO / SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA

SEDE DI BERGAMO

La corrispondenza deve essere ritirata dal fornitore presso l'Ufficio di Protocollo Generale sito in Bergamo Via Mazzini, 32/A, nei giorni lavorativi di lunedì, mercoledì e venerdì nell'orario compreso tra le 10.00 e le 11.30, ed eventualmente in altre ore in caso d'urgenza ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

UOG DI LECCO

La corrispondenza deve essere ritirata dal fornitore presso l'Ufficio di Protocollo Generale sito in Lecco Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34, nei giorni lavorativi di lunedì, mercoledì e venerdì nell'orario compreso tra le 10.00 e le 11.30, ed eventualmente in altre ore in caso d'urgenza ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

UOG DI SONDRIO

La corrispondenza deve essere ritirata dal fornitore presso l'Ufficio di Protocollo Generale sito in Sondrio - P.zza Radovljica, 1, nei giorni lavorativi di lunedì, mercoledì e venerdì nell'orario compreso tra le 10.00 e le 11.30, ed eventualmente in altre ore in caso d'urgenza ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le missive saranno consegnate da ALER in buste chiuse, complete di indirizzo e corredate da apposite distinte che riporteranno, il riferimento dell'Ufficio di ALER che spedisce e il destinatario e il Comune di destinazione.

Il Committente dovrà inoltre consegnare al Fornitore, secondo le indicazioni da quest'ultimo fornite, la corrispondenza la cui gestione è affidata al suddetto fornitore, sottoscrivendo apposita distinta compilata dall'Ufficio di ALER.

L'incaricato del ritiro individuato dal Fornitore, verificati i dati riportati nelle distinte, attesta l'avvenuta consegna da parte della Stazione Appaltante della corrispondenza da spedire con la sottoscrizione di tali distinte.

La corrispondenza si intende spedita dal Committente nella giornata del ritiro.

LAVORAZIONE:

Il Fornitore dovrà effettuare, per ogni invio ritirato, tutte le attività necessarie al recapito presso il destinatario secondo le modalità di spedizione richieste dal Committente e indicate nella distinta consegnata (posta prioritaria, raccomandata semplice, raccomandata AR), sostenendone ogni onere e costo connesso.

Il giorno successivo al ritiro il Fornitore dovrà restituire copia delle distinte ricevute con l'attestazione dell'avvenuta spedizione delle missive ritirate.

AFFRANCATURA:

Il Committente dovrà effettuare la pesatura mentre il Fornitore procederà con l'affrancatura della corrispondenza e successiva consegna al Centro di accettazione competente per territorio, che dovrà essere effettuata nella giornata stessa del ritiro.

RECAPITO:

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- recapitare sull'intero territorio nazionale ed estero la corrispondenza consegnata da ALER alle tariffe offerte in sede di gara;
- consegnare la corrispondenza ai destinatari secondo le modalità richieste ed indicate dal Committente;

In caso di mancato recapito degli invii, il Fornitore dovrà restituire al Committente le singole missive con annotata la ragione del mancato recapito.

In caso di "raccomandata" il Fornitore si impegna a:

1. effettuare almeno un tentativo di consegna; nel caso in cui non sia in grado di consegnare l'invio al destinatario per assenza dello stesso o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione delle modalità adottate per assicurare il ritiro della Corrispondenza in giacenza.
2. assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari, decorrenti dalla data di consegna dell'avviso di giacenza.

CONSEGNA:

Il Fornitore dovrà garantire la consegna all'Ufficio Protocollo di ALER così suddivisa per sede:

- Bergamo in Via Mazzini 32/A
- Lecco Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
- Sondrio - P.zza Radovljica, 1

entro le ore 12.00 delle giornate lavorative, della posta in arrivo all'ufficio di giacenza preposto alla gestione della corrispondenza destinata ad ALER; tale posta sarà unita a quella eventualmente ricevuta direttamente dall'aggiudicatario; le raccomandate e gli atti giudiziari dovranno essere consegnati in plichi distinti dalla restante posta e accompagnati dalle relative distinte.

UFFICIO OPERATIVO E DI DEPOSITO:

Per quanto concerne la posta raccomandata, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario ovvero assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirare la raccomandata, il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno un ufficio giacenza e di ritiro facilmente identificabile dai cittadini, situato nei Comuni rispettivamente di Bergamo, Lecco e Sondrio con esclusione quindi di condivisioni con esercizi prevalentemente commerciali, accessibile per le persone con disabilità, munito di recapito telefonico dedicato (attivo dal lunedì al venerdì con orario lavorativo diurno).

L'ufficio dovrà essere operativo e funzionante all'atto della stipula del contratto o dell'avvio del servizio.

In caso di mancata operatività dell'ufficio all'atto della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, ALER provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 Ordinativi di fornitura

La/e distinta/e di consegna della corrispondenza predisposte dagli uffici dell'ALER avrà/avranno validità di ordinativo.

La firma dell'addetto al ritiro della corrispondenza incaricato del fornitore avrà valore di accettazione dell'ordine di fornitura per il numero e la tipologia di spedizione richieste.

4.2 Tempi di postalizzazione mediante il FSU

La consegna al Fornitore del Servizio Universale delle missive da recapitare in zone non coperte dal fornitore mediante la propria organizzazione deve avvenire entro 48 ore dal ritiro.

4.3 Tempi di riconsegna della corrispondenza inesitata

La corrispondenza inesitata, una volta decorso il previsto periodo di giacenza, deve essere restituita ad ALER entro 7 giorni, corredata dell'indicazione della data di tentata consegna, della motivazione della mancata consegna (rifiutato, trasferito, assente etc.) e delle date di inizio e fine della giacenza, sottoscritte dall'addetto alla consegna.

Il servizio prevede altresì:

Rendiconto degli invii postali

- a) la redazione di un report giornaliero delle attività distintamente prestate con i costi giornalmente sostenuti, debitamente timbrato e firmato e dovrà essere trasmesso in formato digitale alla PEC, tassativamente entro il giorno successivo come segue:
UOG Bergamo: direzione@pec.alerbg.it;
UOG Lecco: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it;
UOG Sondrio: aler.so@pec.retesi.it;
- b) report riassuntivo mensile delle spese distinte per ciascun servizio effettuato debitamente timbrato e firmato. Il rendiconto recante i volumi delle spedizioni, suddivise per tipologia di invio, pesi e tariffe effettuate nel mese di riferimento, dovrà essere inviato ad ALER, in formato digitale alla PEC il giorno successivo alla chiusura mensile, per gli opportuni controlli da parte degli uffici preposti, come segue:
UOG Bergamo: direzione@pec.alerbg.it;
UOG Lecco: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it;
UOG Sondrio: aler.so@pec.retesi.it;

ART. 5 - CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ATTRAVERSO IL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE

Atteso che tutte le comunicazioni oggetto del presente servizio (posta ordinaria, raccomandate A/R, corrispondenza estera ecc...) debbano avere valore legale, devono pervenire al destinatario attraverso Poste Italia Spa.

Limitatamente alle missive che il Fornitore postalizzerà a mezzo del FSU, il Fornitore, al momento della restituzione delle distinte con l'attestazione dell'avvenuta spedizione delle missive ritirate, dovrà consegnare ad ALER anche l'attestazione di consegna al predetto soggetto riportanti la data dell'avvenuta postalizzazione e, laddove previsto, il codice di tracciatura.

Qualora il servizio fornito dal FSU non sia conforme alla Carta della Qualità dallo stesso emessa e tale difformità dia diritto ad un risarcimento al mittente da parte del FSU, il Fornitore detrarrà l'importo di tale risarcimento dalla prima fatturazione utile e dovrà ritenersi surrogato ad ALER nei diritti da vantarsi nei confronti del FSU.

ART. 6 - CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ALER assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ALER da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad ALER, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad ALER di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DELLA CORRISPONDENZA POSTA RACCOMANDATA

L'aggiudicatario garantisce la predisposizione di un sistema di recapito, fruibile dalla Stazione appaltante tramite accesso ad apposita piattaforma web, che consenta la tracciabilità ed il controllo dell'iter di recapito della posta RACCOMANDATA in uscita, la certificazione dell'avvenuta consegna nonché rendicontazione dei prodotti usufruiti e dei costi sostenuti. Il portale WEB dovrà consentire un accesso riservato identificato da username e password, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza informatica e privacy.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio che verrà indicato quale importo del contratto è rappresentato da ciascuna voce di prezzo offerta per la corrispondente voce del servizio indicata nel modulo offerta dell'aggiudicatario.

L'importo contrattuale costituito dall'ammontare massimo disponibile dell'Azienda è pari a 504.576,15 euro, oltre IVA, calcolato sulla media storica della spesa sostenuta nel triennio 2019-2021, quale corrispettivo massimo che non costituisce un minimo garantito.

Il corrispettivo verrà calcolato a misura sulla base delle quantità delle singole voci di servizio il cui prezzo è rappresentato nell'offerta economica.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha durata di tre anni. Il termine decorre dalla data di stipula del contratto o, in caso di avvio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, dalla data del verbale di avvio anticipato del servizio. Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

La durata potrà essere prolungata senza aumento di spesa qualora alla scadenza il corrispettivo contrattuale non sia stato riconosciuto all'appaltatore.

ART. 10 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice dei Contratti.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante di ALER con apposizione di firma digitale se d'importo superiore a 207.000 euro.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata se d'importo uguale o inferiore a 207.000 euro.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il valore del contratto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato è da considerarsi solo presunto e quindi non vincolante per ALER. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

Le quantità per ciascuna tipologia di invii riportate nell' Allegato 1 - Prospetto stime quantità e tariffe (IVA esclusa) sono da considerarsi presunte.

L'elenco prezzi a base di gara è quello adottato da Poste Italiane Spa (tariffe in vigore da agosto 2022) sui quali applicare la percentuale unica di ribasso.

Variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità indicate per ciascuna tipologia di invio non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto.

Il corrispettivo per il presente appalto, essendo concesso a misura, verrà quantificato sulla base delle unità effettivamente spedite applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

La percentuale di ribasso offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio.

ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- A. il progetto di servizio;
- B. il presente capitolato;
- C. Allegato 1 - Prospetto stime quantità e tariffe (IVA esclusa)
- D. le polizze di garanzia;
- E. l'offerta economica;

- F. il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
- G. il Codice Etico di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO;
- H. le “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia anche se non materialmente allegate.

ART. 12 - ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Entro sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione, il Direttore dell'esecuzione del contratto emetterà l'attestazione di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse in regime di Split Payment a meno che le stesse non siano soggette al regime del Reverse charge. Fattura emessa in regime di Split Payment/Scissione dei pagamenti ai sensi della lettera 0a), comma 1 bis, art. 17 ter del DPR n. 633/72 (split Payment/Scissione dei pagamenti).

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 “codice destinatario” uno dei codici a sette caratteri riportati nella tabella sottostante a seconda della UOG a cui deve essere inviata la fattura.

Dato da inserire nel Campo 1.1.4 “Codice destinatario” del tracciato della fattura elettronica	UOG destinataria della fattura
Y4BPW68	Sede di BERGAMO
Q6HIU7E	UOG di LECCO
MNYUOO	UOG di SONDRIO

La fatturazione dovrà essere trasmessa mensilmente e, dovrà inoltre indicare nell'oggetto il periodo di riferimento con indicazione del codice CIG.

Le fatture dovranno essere intestate a: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO, VIA MAZZINI 32/A – 24128 BERGAMO (BG).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di verifica di conformità da parte della stazione appaltante, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente in Italia.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito lo stesso vanta nei confronti di ALER.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R da ALER.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto;
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non effettui le prestazioni nei termini e con le modalità di cui al presente capitolato, ALER potrà procedere a far effettuare il Servizio al Fornitore del Servizio Universale o ad altra Ditta di propria scelta, con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata da ALER e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

ART. 16 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE – CONTROLLI

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del Fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta ad ALER, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura, nonché il suo sostituto in caso di assenza; di entrambi il Fornitore comunicherà ad ALER nominativo, telefono fisso, cellulare ed e-mail.

Parimenti ALER nominerà, dandone comunicazione scritta al fornitore, un Direttore dell'esecuzione del contratto per ogni UOG. Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del Direttore dell'esecuzione del contratto ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio. Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

ART. 17 - MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione riguardante il presente servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, la trasmissione dei report, la contestazione di ritardi e l'irrogazione di penali) dovrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, tra la casella PEC istituzionale di ALER e quella dell'aggiudicatario, comunicata da quest'ultimo in uno con il nominativo del responsabile operativo.

ART. 18 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da ALER;
- comunicare tempestivamente ad ALER le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione almeno un ufficio operativo e di deposito come meglio descritto all'art. 3;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del Responsabile operativo.

ART. 19 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna delle parti. Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Fornitore e che egli non possa evitare. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o un guasto dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

In caso di sciopero, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta ad ALER, con adeguato preavviso. In caso di sciopero che si protragga oltre le 24 ore, il Fornitore è tenuto a garantire un servizio minimo da concordare con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Si applicano, comunque, le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni, attenendosi al disposto "Per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

ART. 20 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere espletato ricorrendo a personale regolarmente assunto, qualificato ed idoneo a svolgere le specifiche mansioni. Il personale impiegato nell'appalto dovrà assumere un comportamento professionale e adeguato, improntato alla massima correttezza e diligenza, ed essere facilmente identificabile, con la dotazione di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, nominativo del dipendente e del datore di lavoro. All'occorrenza al personale potrà essere richiesto di esibire un valido documento di identità.

Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che dovesse risultare inadatto al servizio, anche a seguito di formale segnalazione del Direttore dell'esecuzione.

ART. 21 - OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

ART. 22 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ALER ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 23 - GARANZIE

23.1. DANNI E RESPONSABILITÀ

Il Fornitore solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico di ALER, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, ad ALER ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

L'aggiudicatario è obbligato a consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da persone e/o cose arrecati durante l'espletamento del servizio avente durata almeno pari a quella del contratto e stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sottolimito per danni a persone, animali o cose.

23.2. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio;
4. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria;
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
8. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;
10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, previa accettazione espressa da parte della Stazione Appaltante ed al netto di eventuali penali. A tal fine trova applicazione l'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti di ALER fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Committente l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione ALER può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ALER, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 25 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Si applica il decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia.

ART. 26 - SUBAPPALTO

Il subappalto, ammesso nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non rientra nel subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e di quella postalizzata sulla rete del fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.).

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ALER per porre fine all'inadempimento, la stessa ALER ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si conviene invece che ALER potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- d) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ALER;
- e) azioni giudiziarie intentate da terzi contro ALER per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- h) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.

ART. 28 - RECESSO

ALER ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera spedita a mezzo PEC nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lettera d'invito;
- qualora taluno dei componenti l'organo di ALER o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso di ALER il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co. 13 del DL 95/2012, ALER ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da ALER, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 29 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- Codice etico di comportamento adottato dalla Stazione appaltante:
- Patto di integrità/ protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione della DGR 17/6/2019 n. XI/1751.

Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

ART. 30 - MOG E CODICE ETICO

L'Azienda ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza, gli interessati al presente Avviso si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Documentazione reperibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/> "Modello di Organizzazione Gestione e controllo – versione 2018 (approvato con Provvedimento del Presidente n. 87 del 13.9.19)" / - Allegati dal n. 1 al n. 10 del MOG versione 2018. Codice Etico e di Comportamento per il personale di Aler di Bergamo Lecco Sondrio (Approvato con Provvedimento del Presidente n. 11 del 4 marzo e aggiornato con Provvedimento del Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021) disponibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>

ART. 31 - CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ART. 32 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1) Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

4) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile

del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

5) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

6) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

9) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 33 - CONTROVERSIE E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bergamo, è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data dell'attestazione della verifica di conformità.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per l'esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni comunicate dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che ai sensi dell'art. 14 dello stesso Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti sono raccolti per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I dati comunicati dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza ed i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di aggiudicazione anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata normativa (conferma, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco etc.).

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Bergamo nella persona del suo legale rappresentante con sede in Bergamo in Via Mazzini 32/A.

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Maffoni Mariagrazia Dirigente dell'Area Amministrativa di ALER Bergamo Lecco Sondrio.